

# EDDYSTONE

## EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



### Antiriciclaggio: pubblicato il decreto di attuazione della V Direttiva AML

Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, il quale modifica ed integra i decreti legislativi n. 90 e n. 92 del 2017, attuativi della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) ed attua la direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio), che modifica la precedente ([documento integrale](#)).

Sono diverse le novità introdotte dal D. Lgs. n. 125/2019 e le principali riguardano il novero dei destinatari della disciplina, il trattamento dei dati personali, la titolarità effettiva e l'adeguata verifica rafforzata.

Per quanto riguarda la platea dei soggetti destinatari, la stessa è stata ampliata e ricomprende ora i soggetti che commerciano in cose antiche/opere d'arte, i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, le succursali insediate

in Italia di agenti e broker avente sede legale in un altro Stato membro o Stato terzo e infine gli agenti in affari, nel caso in cui agiscano come intermediari nella locazione di un immobile con canone mensile pari o superiore a 10.000 euro.

Inoltre, in materia di privacy, il trattamento dei dati personali per finalità di antiriciclaggio è considerato di interesse pubblico: la legge antiriciclaggio prevale quindi rispetto alla normativa del trattamento dei dati personali, la quale prevede la liceità del trattamento dei dati personali a prescindere dal consenso dell'interessato in caso di finalità di pubblico interesse.

Ulteriori modifiche riguardano, poi, i criteri per la determinazione della titolarità effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche. Nei casi residuali, sono state inserite, infatti, le persone fisiche dotate di poteri di rap-

presentanza legale, oltre a quelli già previsti di direzione e amministrazione.

Infine, si segnala l'introduzione di misure rafforzate di adeguata verifica per le operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette. Si tratta di operazioni considerate ad alto rischio, per cui gli intermediari devono effettuare maggiori controlli.

Il presente provvedimento entrerà in vigore dal **10 novembre 2019**.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Scheda di approfondimento per gli abbonati: "Le principali novità introdotte dal d.lgs. 125/2019 di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio".

Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
tel. 02 65 72 823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)  
Contatti:  
Massimo Baldelli (AD)  
Avv. Guido Pavan



#### SCHEDE & SCHEMI

Servizio in

abbonamento:

- rassegna normativa
- approfondimenti
- checklist

Richiedi info a

[direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it)

### Aggiornata la Guida per l'attività di vigilanza di Banca d'Italia

In data 23 ottobre 2019 è stato pubblicato l'11° aggiornamento alla Circolare Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008, recante la Guida per l'attività di vigilanza che delinea le modalità del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) ([documento integrale](#)). In particolare, si ha l'introduzione nel Capitolo II, Sezione I, Parte Prima dell'atti-

vità di pianificazione integrata, il cui obiettivo è quello di condurre la complessiva azione di vigilanza in modo coerente, con obiettivi e risultati chiari, tenendo conto delle risorse, degli strumenti e delle metodologie disponibili. La pianificazione strategica determina la priorità dell'azione di supervisione e le linee di

indirizzo contribuiscono - insieme alle attività minime obbligatorie che si ritiene necessario effettuare sugli intermediari in funzione della classe di priorità assegnata - alla definizione delle attività di vigilanza che si intende condurre sugli intermediari bancari e non bancari (processo SREP).



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

## I reati tributari entrano nel MOG231

I reati tributari tornano a far parlare di sé nell'ambito della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001, ma questa volta si tratta di vere e proprie riforme.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019 è stata infatti pubblicata la Legge 4 ottobre 2019, n. 117 di "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea—Legge di delegazione europea 2018" ([documento integrale](#)), in vigore dal 2 novembre 2019, la quale, tra le altre cose, dispone il recepimento della direttiva (UE) 2017/1371 ([documento integrale](#)) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF), con particolare riferimento ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA. In tema di responsabilità delle persone giuridiche, l'art. 6 della Direttiva PIF stabilisce l'adozione di "misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica".

A tale scopo, quindi, l'art. 3, co. 1, lett. e), della legge di delegazione prevede espressamente l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto 231 ai reati di frode IVA, come individuati in conformità della Direttiva PIF.

Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", ossia il decreto fiscale collegato alla manovra 2020, il quale introduce il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti tra le ipotesi di responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001 ([documento integrale](#)).

In particolare, l'art. 39, co. 2, del D.L. prevede l'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies nel catalogo dei reati del delitto di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000, il quale punisce "con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi" e considera com-

messo il fatto qualora "tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria". Si ricorda però che, ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. n. 231/2001, la responsabilità dell'ente è comunque subordinata al fatto che il reato risulti commesso nell'interesse o a vantaggio dello stesso.

Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria, in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta, il Decreto 231 applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. In particolare, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo decreto, l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1549, da fissarsi sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, pertanto, la sanzione pecuniaria per le imprese che traggono vantaggio da tale reato di frode fiscale potrà arrivare fino 774.500 euro.

Tale disposizione ha efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto legge.

"Frode IVA e falsa fatturazione nel catalogo dei reati 231"



### ATENA®

#### Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico \*

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

\* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia



## Banca d'Italia e Consob sulla preparazione ad una possibile no-deal Brexit

**“Gli intermediari devono essere in grado di gestire autonomamente i propri rischi e di rispettare le disposizioni del GDPR in materia di protezione dei dati personali, nonché effettuare tutte le opportune comunicazioni alla clientela”**

Nel caso dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea senza accordo Banca d'Italia e Consob hanno pubblicato, rispettivamente, una comunicazione sulla preparazione degli intermediari finanziari e degli altri soggetti interessati in data 15 ottobre 2019 ([documento integrale](#)) e un richiamo di attenzione sugli adempimenti per gli intermediari che prestano servizi di investimento in data 17 ottobre 2019 ([documento integrale](#)).

In particolare, gli adempimenti prescritti dal decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019, convertito, con modificazioni, con legge n. 41 del 20 maggio 2019, recante la disciplina transitoria applicabile in Italia in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea in assenza di accordo. Secondo il D.L., gli intermediari che prestano servizi di investimento possono usufruire del regime transitorio, continuando a svolgere in Italia i medesimi servizi, previa notifica alle Autorità competenti, mentre l'operatività oltre il periodo transitorio è invece subordinata alla presentazione di un'apposita istanza di autorizzazione entro sei mesi dalla data di recesso.

Nel richiamo di attenzione Consob ricorda agli intermediari di essere l'Autorità deputata a ricevere le seguenti comunicazioni: i) le notifiche dell'intenzione di continuare a opera-

re nel periodo transitorio da parte delle imprese di investimento britanniche; ii) le istanze di autorizzazione a operare nel periodo successivo da parte delle imprese UK divenute extra-UE, ovvero di SIM all'uopo costituite e iii) le notifiche da parte delle imprese di investimento italiane (SIM) che intendano operare nel Regno Unito durante il periodo transitorio, nonché le istanze previste per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività in un paese terzo ai fini dell'operatività oltre il periodo transitorio.

Inoltre, l'Autorità sottolinea come, in assenza delle prescritte notifiche, le quali devono essere trasmesse entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, le imprese di investimento del Regno Unito non potranno continuare a prestare i servizi e le attività di investimento in Italia dopo la data di recesso.

Infine, Consob riepiloga, in una tabella allegata al presente richiamo di attenzione, gli adempimenti cui sono tenute le imprese di investimento britanniche, dettagliati nelle Comunicazioni Consob n. 8 del 29 marzo 2019 e n. 10 del 1° agosto 2019.

Banca d'Italia, invece, con la propria comunicazione intende aderire

all'orientamento dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) del 8 ottobre ([documento integrale](#)) sull'importanza per gli intermediari di essere in grado di gestire autonomamente i propri rischi e di rispettare le disposizioni del GDPR in materia di protezione dei dati personali, nonché di un'efficace informativa alla clientela.

Ed è proprio in merito agli obblighi di comunicazione alla clientela previsti dal D.L. n. 22/2019 che l'Autorità italiana intende richiamare l'attenzione degli intermediari britannici che offrono servizi in Italia. In particolare, si segnala la comunicazione a cui sono tenute le banche nei confronti dei depositanti sul regime di protezione dei risparmi tramite l'adesione a un sistema di garanzia dei depositi italiano o la copertura da parte del sistema di garanzia britannico.

Infine, Banca d'Italia informa che nel mese di agosto ha firmato con le autorità di vigilanza britanniche un Memorandum of Understanding, operativo in caso di no-deal, ed una side letter, al fine di soddisfare una delle condizioni previste dalla normativa nazionale per il rilascio dell'autorizzazione agli intermediari italiani e alle società di gestione dei mercati a operare nel Regno Unito e viceversa.



### Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

#### Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

#### Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121

## Offerta Stage in Compliance

Eddystone offre uno stage con decorrenza immediata per l'attività di **compliance** in assistenza a primari Intermediari Finanziari (Banche, SIM, SGR, IF 106, fiduciarie, IP) italiani ed esteri.

Il Candidato entrerà a far parte, come risorsa junior, del Team di Eddystone che si occupa del settore bancario/finanziario, al fine di maturare un'esperienza nell'area Compliance, Antiriciclaggio, Internal Audit.

Lo stage è finalizzato all'apprendimento delle metodologie di svolgimento dell'attività di compliance rispetto alla normativa del settore finanziario (TUF, TUB, Antiriciclaggio, Responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001).

Obiettivo dello stage:

- 1) monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo;
- 2) redazione della rassegna normativa;
- 3) predisposizione delle relazioni per i convegni;
- 4) gestione del website e dei social media;
- 5) stesura dei verbali di verifica.

Il tirocinante, in affiancamento al tutor, parteciperà anche allo svolgimento delle attività della funzione Compliance, Antiriciclaggio e Internal Audit affidata a Eddystone dagli Intermediari. Il candidato è laureando o neolaureato in giurisprudenza o finanza.

È richiesta la conoscenza lingua inglese nonché della normativa del settore finanziario (TUF, Antiriciclaggio, d.lgs. 231/2001).

In particolare è necessaria la conoscenza della normativa emessa da Banca d'Italia, UIF e CONSOB in materia di mercati e intermediari finanziari.

È richiesta facilità di scrittura, ordine, precisione, predisposizione alle relazioni e curiosità.

La sede di lavoro è Milano centro. L'attività sarà svolta sia presso gli uffici di Eddystone sia presso la sede di primari intermediari finanziari.

Inviare CV con l'elenco degli esami sostenuti via e-mail a [g.pavan@eddystone.it](mailto:g.pavan@eddystone.it)



**KEEP  
CALM  
AND  
CALL  
EDDYSTONE**



Convegno ODCEC  
PSD2, GDPR e  
l'evoluzione del  
sistema dei pagamenti  
12/11/2019

Convegno CONVENIA  
La Compliance  
secondo MiFID II  
14/11/2019

Convegno SYNERGIA  
Forum Antiriciclaggio  
tra IV e V Direttiva  
27/11/2019

Scheda di  
approfondimento  
per gli abbonati:  
"Le principali novità del  
d.lgs. 125/2019  
di attuazione della  
V Direttiva Antiriciclaggio"



Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
Tel. +39 02.65.72.823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)

Massimo Baldelli (AD)  
[m.baldelli@eddystone.it](mailto:m.baldelli@eddystone.it)

Avv. Guido Pavan (partner)  
[g.pavan@eddystone.it](mailto:g.pavan@eddystone.it)

Seguici anche su

